



Regolamento per la misurazione del rischio di crisi aziendale

Con aggiornamento dell'ottobre 2023

Sommario

ART. 1 – FINALITÀ	1
ART. 2 – PREVISIONI NORMATIVE E DOVERE DEGLI ORGANI SOCIALI ...	2 - 4
ART. 3 – LA SOGLIA DI ALLARME	4
ART. 4 – COMPITI DEGLI ORGANI SOCIALI	5
ART. 5 – AGGIORNAMENTO	6 – 7
ART. 6 – PUBBLICITÀ	8
ART. 7 – ENTRATA IN VIGORE	8

ART. 1 - FINALITÀ

Il presente regolamento svolge la funzione di “programma di misurazione del rischio di crisi aziendale”, come previsto al comma 2 dell’art. 6 (Principi fondamentali sull’organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico) ed ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 14 (Crisi d’impresa di società a partecipazione pubblica), del TUSP – D.Lgs. 175/2016 per la società Adopera S.r.l.

Salvo ulteriori indicazioni del Comune di Casalecchio di Reno qualora emanate, l’Amministratore Unico ritiene che la previsione normativa non sia quella di configurare un sistema strutturato di risk management in senso proprio, ma che richieda invece un monitoraggio sintetico del rischio di crisi di impresa, ovvero di individuare degli indicatori che abbiano valenza predittiva sul rischio di insolvenza e di fallimento della Società. Si deve anche tener presente le modalità di esercizio del controllo analogo che trovano particolare fondamento nella presentazione del POA e del bilancio di esercizio nonché del rendiconto dello stesso POA al Consiglio Comunale per la formulazione di apposito parere.

ART. 2 - PREVISIONI NORMATIVE E DOVERE DEGLI ORGANI SOCIALI

L’art. 6, c. 2 del D. Lgs. 175/2016 prevede che *“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l’assemblea nell’ambito della relazione di cui al comma 4”*.

Il comma 4 del medesimo articolo stabilisce a sua volta che *“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell’esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d’esercizio”*.

In sostanza:

- il programma di misurazione del rischio deve essere predisposto ed adottato dalla Società, in quanto soggetta a controllo pubblico, a far data dalla approvazione del bilancio di esercizio 2017;

- l'assemblea dei Soci ne dovrà essere informata in sede di approvazione del bilancio e tale informativa supplementare deve essere pubblicata contestualmente al bilancio di esercizio;

- tale informativa è richiamata nella relazione sulla gestione. Nel caso di redazione del bilancio in forma ridotta ci si può limitare ad una sua approvazione in assemblea e pubblicazione sul sito istituzionale, quale allegato al bilancio in "amministrazione trasparente".

L'art. 14 del D.Lgs. 175/2016, ai commi 2, 3 e 4, precisa che:

2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 3, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

3. Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi del comma 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 4, anche in deroga al comma 5.

In sostanza dall'art. 14, c. 2 e ss. si può dedurre che il cuore del programma di valutazione del rischio sia l'individuazione e il monitoraggio di un set di indicatori idonei a segnalare predittivamente la crisi aziendale. Gli amministratori della società sono demandati ad affrontare e risolvere tale criticità, in caso di segnalazione negativa, adottando "senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento".

È altresì chiaro che l'inerzia degli amministratori della società nell'adottare il piano e le azioni necessarie, così come quella degli amministratori degli enti soci, nel rispetto dei rispettivi ruoli e doveri, deve essere vista anche alla luce dell'art. 12 (Responsabilità degli enti

partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate) e delle possibilità offerte dall'art. 13 (Controllo giudiziario sull'amministrazione di società a controllo pubblico).

In caso di inerzia degli amministratori è dovere dell'organo di controllo convocare l'Assemblea per informare i soci delle risultanze del Programma.

Scopo del presente Regolamento, dunque, è quello di contribuire a prevenire potenziali rischi patrimoniali, finanziari ed economici a danno dei soci e delle loro società, nonché di favorire la trasparenza dei meccanismi di raccolta e gestione delle informazioni necessarie al monitoraggio nei confronti dei soci, ponendo in capo all'organo di amministrazione ed a quello di controllo, obblighi informativi sull'andamento della Società.

Si individuano, pertanto, gli indicatori che segnalano la presenza di patologie rilevanti, volte a individuare "soglie di allarme" in presenza delle quali si renda necessario quanto previsto dall'art. 14, commi 2 e ss.

ART. 3 - LA SOGLIA DI ALLARME

Per "soglia di allarme" si intende una situazione di superamento anomalo dei parametri fisiologici di normale andamento, tale da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della singola Società, meritevole quindi di approfondimento. Tale situazione richiede un'attenta valutazione da parte degli organi societari (organo di amministrazione ed assemblea dei soci) in merito alle azioni correttive da adottare e che si estenda anche ad una concreta valutazione della congruità economica degli eventuali corrispettivi dei servizi gestiti e del rispetto di quanto previsto nel decreto legislativo 9 novembre 2012 n. 192.

Si ha una "soglia di allarme" qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

1) la gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi (differenza tra valore e costi della produzione: $A \text{ meno } B$, ex articolo 2525 c.c.);

2) le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 15%;

3) la relazione redatta dalla società di revisione, quella del revisore legale o quella del collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale;

4) l'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 1 in una misura superiore del 20%;

5) il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore al 10%;

6) l'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti, è almeno pari all'80%;

ART. 4 - COMPITI DEGLI ORGANI SOCIALI

L'organo di amministrazione deve fornire ai soci, almeno una volta l'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto sociale recante ogni informazione necessaria per garantire conoscenza e consapevolezza del rapporto medesimo. L'organo di amministrazione verifica almeno semestralmente i parametri di criticità sopra individuati e trasmette i risultati all'organo di controllo interno e alla società di revisione se incaricata.

L'organo di controllo interno, vigila sull'osservanza di quanto prescritto dalle leggi, anche ai fini dell'individuazione di situazioni che qualificano una "soglia di allarme".

Ove si verifichi una situazione di soglia di allarme, gli amministratori convocano senza indugio una assemblea per approfondire il tema e verificare se si rientri o meno in una situazione di crisi ai sensi dell'art. 14, c. 2.

In assemblea, i soci esprimono una propria valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società e, ove rinvercano profili di rischio, formulano anche ai sensi dell'art. 19, c. 51 gli indirizzi a cui attenersi per la redazione del piano di risanamento previsto dall'art. 14, c. 2. Entro i 2 mesi successivi il Consiglio di Amministrazione predispone tale piano di risanamento e lo presenta all'assemblea previo parere del Consiglio Comunale per l'approvazione.

ART. 5 – AGGIORNAMENTO

In virtù del documento emanato dal CNDCEC “La crisi nelle società pubbliche, tra TUSP e CCI” nel giugno 2023 il regolamento viene integrato con decorrenza esercizio 2023.

In particolare, le misure adottate per rilevare tempestivamente lo stato di crisi e l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile (ai sensi dell’articolo 2086 cc) consentono di:

- a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
- b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4 del medesimo articolo;
- c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’art. 13, comma 2.

I segnali per la previsione tempestiva dell’emersione della crisi d’impresa vengono identificati come segue:

- l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni e pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni e di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- l’esistenza di esposizioni nei confronti di banche e di altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
- l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25-novies, comma 1 e s.m. - art. 37-bis;

La società adotta strumenti che consentono di prevedere la sostenibilità in continuo per almeno i 12 mesi; la misurazione potrà essere in via sintetica indiretta attraverso il c.d. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) a 12 mesi.; l’indice dovrà presentare un risultato non inferiore a 1.

Il Programma di valutazione del rischio di crisi potrà prevedere alternativamente o l’adozione del DSCR a 12 mesi individuando livelli minimi di attenzione superiori all’unità, in-

franti i quali l'organo amministrativo intensifica il monitoraggio del rischio di crisi e valuta l'opportunità di adottare misure volte alla mitigazione di tale rischio e proporzionali al medesimo, o la misurazione della sostenibilità del debito anche per un orizzonte temporale superiore ai 12 mesi (ad es. 18 o 24 mesi), di modo che, anche qualora il debito risulti sostenibile nei successivi 12 mesi ma non nel più ampio intervallo di osservazione previsto, l'organo amministrativo provveda a intensificare il monitoraggio del rischio di crisi e a valutare l'opportunità di adottare misure volte alla mitigazione di tale rischio e proporzionali al medesimo.

La società approva in sede di POA il cash flow per 12 mesi che viene monitorato costantemente e sottoposto all'attenzione dei Soci in sede di assemblea di coordinamento. Tale strumento ora diventa parte integrante del "PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, COMMA 2 DEL D.LGS N. 175/2016" per il quale si confermano gli indici utilizzati sino all'approvazione del presente aggiornamento e si aggiungono le verifiche al 31/12 di ogni anno come dallo schema seguente:

Creditore	Inadempienza	Criterio	Ritardo/Scadenza
Dipendenti	Retribuzioni non pagate	Importo retribuzioni non pagate > 50% totale retribuzioni mensili	> 30 giorni
Fornitori	Debiti verso fornitori scaduti	Importo scaduto > Debiti vs fornitori non scaduti	> 90 giorni
Banche e altri intermediari finanziari	Rischi a revoca e autoliquidanti e rischi a scadenza	Esposizioni scadute > limite affidamenti ottenuti e \geq 5% del totale esposizioni	> 60 giorni
INPS	Contributi previdenziali non versati	Contributi previdenziali per somme > 30% dei contributi relativi all'anno precedente e > € 15.000 (ridotti a € 5.000 in assenza di dipendenti)	> 90 giorni
INAIL	Debiti per premi assicurativi scaduti e non versati	Debiti per premi assicurativi > € 5.000	> 90 giorni
Agenzia delle Entrate	Debito IVA scaduto e non versato	Debito Iva > € 5.000 e comunque > 10% volume d'affari (anno di imposta precedente) La segnalazione viene in ogni caso inviata se > € 20.000	Immediata
Agente della riscossione delle imposte	Crediti definitivamente accertati e scaduti	Crediti accertati e scaduti > € 500.000 per le società	> 90 giorni

ART. 6 – PUBBLICITÀ

L'informativa di cui all'articolo precedente deve essere pubblicata sul sito istituzionale dopo il passaggio in Assemblea Soci.

ART. 7 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di adozione da parte dell'Organo Amministrativo e potrà essere pubblicato sul sito www.adoperasrl.it.

Casalecchio di Reno, 4 OTTOBRE 2023